



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **12**
 del **13/03/2024**

Oggetto: Patrocinio legale inerente procedimento penale a carico di ex dipendente comunale (art. 59 CCNL 16.11.2022). Espressione del gradimento in ordine alla nomina del legale di fiducia.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **tredici** del mese di **marzo** alle ore **17:43** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO	Si	
Assessore	PUDDU MICHELA		Si
Assessore	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	

Presenti: **3**
 Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Cuboni Cristina**.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 20.12.2023 di approvazione del Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 27.12.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di G.M. n. 1 del 12/01/2024 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

Premesso che:

- Con nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4974 del 15.12.2023, (omissis), ex dipendente del Comune di Ussassai, comunicava di essere sottoposto a procedimento penale per il reato di cui di cui all'art. 328, comma 2, c.p. (Omissione di atti d'ufficio) in qualità, all'epoca dei fatti, di Responsabile dell'ufficio tecnico, comunicando la volontà di nominare quale proprio difensore, nel predetto procedimento penale, l'avvocato Emilia Casula del foro di Cagliari e, nel contempo, chiedendo al comune di Ussassai di esprimere il proprio gradimento sul predetto legale in virtù di quanto disposto dall'articolo 59 del CCNL 2019-2022;
- in riscontro alla medesima, con nota prot. n. 348 del 24.01.2024, veniva richiesta all'istante un'integrazione documentale volta a permettere all'Ente di valutare l'esistenza del conflitto d'interessi;
- con nota prot. n. 500 del 05.02.2024, (omissis) comunicava di essere sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 328, comma 2, c.p. per avere omesso di disporre la demolizione del muro esistente nella Via Leopardi; a fronte di una richiesta presentata da un cittadino del comune di Ussassai che si poneva in contrasto con alcune pronunce giudiziali in cui il comune di Ussassai era parte;
- con nota, prot. 873 del 28.02.2024, ad integrazione della precedente nota, prot. 500 del 05.02.2024, venivano inviati gli atti notificati dalla Procura della Repubblica con la fissazione dell'Udienza davanti al Giudice per le indagini preliminari per la discussione circa l'opposizione alla richiesta di archiviazione.

Richiamato dall'art. 59 del vigente CCNL 2019/2021 il quale dispone come segue:

“ 1) L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente”.

2) Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità. ù4. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizioomissis.”

Considerato che sia la giurisprudenza amministrativa che quella contabile hanno evidenziato come l'assunzione a carico dell'Ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatica, ma resti subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- preventiva e puntuale informazione circa i contenuti del contenzioso e sui fatti che l'hanno generato;
- l'esistenza di un nesso causale fra la condotta del dipendente pubblico e il rapporto di servizio, così da poter affermare che la condotta è imputabile direttamente all'amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- l'assenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l'Amministrazione;
- il legale per la difesa del dipendente individuato dal dipendente deve essere di gradimento anche dell'ente;
- l'assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a procedimento di responsabilità penale;
- la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che la ratio della vigente disciplina se, da una parte, vuole tenere indenne il dipendente, ingiustamente sottoposto a giudizio per fatti commessi nell'adempimento dei doveri di servizio, dal costo delle spese legali sostenute, dall'altra, vuole anche escludere ogni automatismo nell'accoglimento delle spese legali in capo all'ente, valorizzando la valutazione dell'Amministrazione anche in sede di scelta fiduciaria del difensore, poiché gli interessi da tutelare non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche l'ente di appartenenza (cfr Cons. di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2007, n. 552);

Preso atto che il comportamento assunto dall'allora dipendente (omissis) in ordine ai fatti che hanno generato il procedimento penale, si pone in linea con il parere legale reso dall'Avvocato incaricato all'uopo dal Comune di Ussassai, ed acclarato al protocollo generale dell'Ente al n 4555 del 15.12.2021 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e pertanto deve escludersi l'esistenza di conflitto di interessi con l'amministrazione comunale;

Considerato che l'attività per la quale il dipendente (omissis) è chiamato a giudizio è certamente riconducibile all'espletamento dei doveri d'ufficio quale allora responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ussassai;

Considerato che sul tema della tutela legale dei dipendenti pubblici si è ripetutamente soffermata in sede consultiva anche la Corte dei Conti (cfr. Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 184/2012 PAR e deliberazione n. 245/2012/PAR; Sez. Controllo Lombardia deliberazione n. 56/2010/PAR), che ritiene che essa possa configurarsi essenzialmente, non solo nella forma della tutela preventiva (assistenza legale da parte dell'Ente al proprio dipendente sin dall'inizio del procedimento) ma anche quella successiva (rimborso ex post ad esito favorevole del procedimento) ;

Considerato che il procedimento nel quale il dipendente (omissis) risulta indagato è ancora agli albori essendo giunto alla fase della fissazione dell'udienza per la valutazione circa l'opposizione all'archiviazione e che nel medesimo non è stata ancora esercitata l'azione penale con la formulazione dell'imputazione;

Considerato che, per le ragioni sopra esposte, non è possibile, al momento, valutare l'assenza di dolo o colpa grave nel comportamento del dipendente, inoltre non può conoscersi l'esito del procedimento penale;

Dato atto che, allo stato, il Comune di Ussassai è in grado di valutare solo una parte degli elementi da verificare per potere ritenere rimborsabili, a norma del 2 comma dell'articolo 59 del CCNL 16.11.02022, al dipendente le spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale sorto a fronte dell'esercizio dei doveri di ufficio;

Considerato necessario pronunciarsi, sin da ora, in ordine al gradimento del legale di fiducia nominato dal dipendente rinviando alla conclusione del procedimento penale la valutazione circa la rimborsabilità, nel quid e nel quantum, delle spese sostenute dall'ex dipendente (omissis);

Ritenuto pertanto doveroso, per l'indicata disposizione di cui all'art. 59 CCNL 16.11.2022, assicurare il rimborso degli oneri di difesa legale al dipendente (omissis) fermo restando che, in caso di condanna che accerti dolo o colpa grave dello stesso, l'Ente non provvederà al rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso;

Evidenziato che la rifusione delle spese avverrà soltanto all'esito della conclusione del suddetto procedimento giudiziario penale e solo a seguito di provvedimento definitivo favorevole per il medesimo e provato documentalmente;

Considerato che, secondo doveroso atteggiamento prudenziale, è necessario che l'Amministrazione accantoni le risorse finanziarie necessarie per far fronte alla potenziale passività in corso di maturazione relativamente al rimborso delle spese legali nel caso di assoluzione del proprio dipendente nel procedimento penale;

Dato atto che sulla proposta inerente alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012, e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come da allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

- lo Statuto Comunale;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Per le ragioni richiamate in premessa che costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii:

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di esprimere il gradimento, dell'Amministrazione comunale di Ussassai, in ordine alla difesa del dipendente (omissis), nel procedimento penale n. n. 2/2022 RNR presso la procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei, nei confronti dell'Avv. Emilia Casula del Foro di Cagliari, nominata dal dipendente in data 18 settembre 2023, per le ragioni espresse in parte motiva;

Di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 59 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 16.11.2022, si dispone che il Servizio competente provveda ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle potenziali passività in corso di maturazione relativamente all'eventuale rimborso delle spese legali, sulla base del preventivo di spesa debitamente comunicato dal dipendente;

Di dare atto che, la rifusione delle spese avverrà soltanto all'esito della conclusione del suddetto procedimento giudiziario penale e solo a seguito di provvedimento definitivo favorevole per il medesimo ed all'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti necessari ed imposti dalla normativa vigente per la rifusione delle spese legali, su cui questa Giunta si riserva di esprimersi;

Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio amministrativo e socio culturale per gli adempimenti di competenza e per la sua comunicazione al dipendente, (omissis);

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D. Lgs. 267/2000, l'immediata eseguibilità della presente delibera, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Cuboni Cristina
----------------------------------	--

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 11/03/2024

Il Responsabile del Servizio
Arch. Cristiana Campetella

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

Ussassai, 11/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Orazietti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **13/03/2024** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 13/03/2024

Segretario Comunale
Dott.ssa Cuboni Cristina